

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA**

GORIZIA

LEGGE 27.12.1975, N. 700

***NORME DI ATTUAZIONE
RELATIVE AGLI AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE***

Approvate con delibera n. 6/FG dd. 16.02.2015

SOMMARIO

Capo I Finalità e soggetti beneficiari

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Normativa comunitaria di riferimento
- Art. 3 Soggetti beneficiari
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Forma dell'aiuto
- Art. 6 Effetto di incentivazione
- Art. 7 Cumulo

Capo II Interventi e agevolazioni ammissibili

- Art. 8 Categorie di aiuti ammissibili
- Art. 9 Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
- Art. 10 Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
- Art. 11 Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli
- Art. 12 Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole
- Art. 13 Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

Capo III Disposizioni comuni

- Art. 14 Presentazione delle istanze
- Art. 15 Istruttoria delle istanze
- Art. 16 Condizioni e modalità di erogazione degli aiuti
- Art. 17 Termini per la realizzazione dei progetti
- Art. 18 Controlli e verifiche
- Art. 19 Trattamento dei dati personali
- Art. 20 Disposizioni finali
- Art. 21 Entrata in vigore e applicabilità

CAPO I
Finalità e soggetti beneficiari

ART. 1
Finalità

1. Le presenti norme di attuazione stabiliscono i criteri per la concessione degli aiuti alle imprese agricole ai sensi della legge n. 700/75 e del relativo Regolamento di gestione, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.
2. Ogni anno, sulla base delle disponibilità economiche, la Giunta Camerale Integrata, con appositi bandi, individuerà la misura, le modalità di aiuto, le categorie di imprese che potranno essere ammesse alle agevolazioni.

ART. 2
Normativa comunitaria di riferimento

1. Le agevolazioni alle imprese disposte dalle presenti norme di attuazione saranno concesse nel rispetto del Regolamento (UE) della Commissione n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L 193 del 1.7.2014).
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio a tale Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto dalle presenti disposizioni può essere interpretato in maniera difforme da ciò che è stabilito dal Regolamento medesimo.

ART. 3
Soggetti beneficiari

1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni le piccole e medie imprese come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 (Allegato I delle presenti norme di attuazione) iscritte come imprese agricole nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Gorizia attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, anche per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
2. Possono presentare domanda anche le nuove imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese. In questo caso l'erogazione dell'aiuto eventualmente concesso è subordinata all'iscrizione al Registro delle Imprese e all'avvio dell'attività.
3. Le imprese iscritte devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale e non avere pendenze derivanti da interessi di mora o diritti di segreteria, dovuti e non ancora versati, a valere sui finanziamenti del Fondo Gorizia.
4. Non sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni:
 - le imprese in difficoltà come definite dall'art. 4 delle presenti norme di attuazione;

- le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. A tal fine le imprese dovranno rilasciare, sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 47 D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000.
5. Non potranno essere erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Le imprese beneficiarie di un aiuto ai sensi del presente Regolamento dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito, secondo il fac simile di cui all'Allegato II.

ART. 4 Definizioni

Ai fini delle presenti norme d'attuazione si intende per:

1. "*Prodotti agricoli*": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE L 354 del 28.12.2013)
2. "*Trasformazione di prodotti agricoli*": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività svolte nell'azienda agricola necessarie per la preparazione di un prodotto per la prima vendita;
3. "*Commercializzazione di prodotti agricoli*": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo tale prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per la prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati destinati a tal fine;
4. "*Impresa in difficoltà*": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
5. "*Calamità naturali*": i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;
6. "*Avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale*": condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base:
- a) dei tre anni precedenti o
 - b) di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
7. "*Altre avversità atmosferiche*": condizioni atmosferiche avverse che non rientrano nelle condizioni stabilite dalla definizione precedente;
8. "*Organismi nocivi ai vegetali*": organismi nocivi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

ART. 5

Forma dell'aiuto

1. L'importo dell'aiuto concesso dal Fondo non può superare il massimale di 250.000,00 €. Gli aiuti concessi a valere sul FONDO potranno assumere le seguenti forme:
 - a) sovvenzione;
 - b) prestito a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, con le modalità del fondo di rotazione, di durata non superiore a 15 anni;
 - c) Aiuti in natura sotto forma di servizi agevolati.
2. Tutti gli aiuti, in qualsiasi forma concessi, sono espressi in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL). L'importo dell'aiuto verrà calcolato al momento della concessione e comunicato all'impresa beneficiaria. Nel caso di prestiti agevolati, l'ESL sarà calcolato sulla base del tasso di riferimento in vigore al momento della concessione, secondo il metodo stabilito dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14 del 19.1.2008).
3. L'IVA non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile secondo la legislazione fiscale vigente.

ART. 6

Effetto di incentivazione

Gli aiuti ai sensi delle presenti norme d'attuazione possono essere concessi solo se la domanda è stata presentata prima dell'avvio dei lavori relativi all'attività oggetto dell'aiuto. La domanda deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensione dell'impresa;
- b) descrizione del progetto, con data di inizio e di fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto;
- e) tipologia dell'aiuto richiesto (contributo in conto capitale o in conto interessi, garanzia) e importo del finanziamento.

ART. 7

Cumulo

1. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni sono cumulabili:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - b) con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili in tutto o in parte coincidenti o con aiuti in regime "*de minimis*", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabiliti dal regolamento n. 702/2014;
 - c) con aiuti senza costi ammissibili individuabili, di cui agli articoli 18 e 45 del regolamento n. 702/2014;
2. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni non possono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, par. 2 e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel regolamento n. 702/2014.
3. Sono fatti salvi divieti di cumulo espressamente disposti da specifiche disposizioni applicative del Fondo Gorizia o di altre amministrazioni concedenti.

CAPO II

Interventi e agevolazioni ammissibili

ART. 8

Categorie di aiuti ammissibili

Sono ammissibili agli interventi di cui alle presenti norme di attuazione le seguenti categorie di aiuti:

- a) Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
- b) Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- c) Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli;
- d) Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole;
- e) Aiuti per il pagamento di premi assicurativi.

ART. 9

Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (art.14 del Regolamento n. 702/2014)

1. Possono essere concessi aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Sono esclusi gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili.
2. L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.
3. Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
 - b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
 - c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, il risparmio energetico.
4. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Quando prevista, la valutazione di impatto ambientale deve essere effettuata prima della concessione dell'aiuto.
5. Sono ammissibili ad agevolazione i costi seguenti:
 - a) i costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali;
 - b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al loro valore di mercato;
 - c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità;
 - d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
6. Non saranno concessi aiuti per i costi seguenti:
 - a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
 - b) impianto di piante annuali;

- c) lavori di drenaggio;
 - d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;
 - e) acquisto di animali
 - f) capitale circolante.
7. Gli aiuti non saranno limitati a prodotti agricoli specifici e saranno concessi nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alle Organizzazioni Comuni di Mercato.
8. L'intensità di aiuto è limitata al 40 % dell'importo dei costi ammissibili. Tale intensità può essere maggiorata di 20 punti percentuali per i giovani agricoltori o gli agricoltori già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto.

ART. 10

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
(art. 17 del Regolamento n. 702/2014)

1. Alle condizioni che seguono, possono essere concessi aiuti agli investimenti materiali e immateriali connessi alla trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, con esclusione della produzione di biocarburanti.
2. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Quando prevista, la valutazione di impatto ambientale deve essere effettuata prima della concessione dell'aiuto.
3. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alle presenti norme di attuazione i seguenti costi:
 - a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili, nonché il costo dei terreni, nella misura massima del 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;
 - b) acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - c) costi generali legati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, consulenze, studi di fattibilità;
 - d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici.
4. Non sono ammissibili:
 - a) il capitale circolante;
 - b) i costi connessi a contratti di leasing, né di noleggio con patto di acquisto;
 - c) i costi finalizzati a conformarsi alle norme dell'Unione europea in vigore.
5. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel Regolamento UE n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.
6. L'intensità dell'aiuto potrà raggiungere al massimo il 40% dei costi ammissibili.

ART. 11

Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli
(art. 24 del Regolamento n. 702/2014)

1. Possono essere concessi aiuti per azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli, con l'intensità massima del 100% dei costi ammissibili, per le attività indicate nel presente articolo.
2. Le azioni promozionali sono prestate da associazioni e organizzazioni di produttori e la partecipazione all'attività non deve essere subordinata all'adesione a tali associazioni o organizzazioni. Eventuali contributi alle spese amministrative sono limitati ai costi inerenti le azioni promozionali.
3. Possono accedere alle agevolazioni i costi relativi alle seguenti attività:
 - a) organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;
 - b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito a prodotti agricoli, a condizione che non si faccia riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari.

Purché si tratti di un riferimento secondario nel messaggio, è tuttavia possibile fare riferimento all'origine nei casi seguenti:

 - i. nel caso di prodotti agricoli coperti da regimi di qualità riconosciuti dalle seguenti disposizioni comunitarie, purché il riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione:
 - parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
 - regolamento (UE) n. 1151/2012;
 - regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
 - regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - ii. nel caso di prodotti agricoli protetti da regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai criteri che seguono, purché tale riferimento sia secondario nel messaggio:
 - la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono:
 - caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
 - particolari metodi di produzione, oppure
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
 - i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori;
 - i regimi di qualità devono prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
 - i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;
 - iii. nel caso di prodotti agricoli protetti da regimi facoltativi di certificazione di prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella Comunicazione della Commissione "Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari" (GU C 341 del 16.12.2010, p. 5).
4. Sono ammissibili i seguenti costi relativi alle attività di cui al 2° comma:
 - a) nel caso dell'organizzazione o partecipazione a concorsi, fiere e mostre, le spese di iscrizione, le spese di viaggio e di trasporto di animali, quelle relative a siti web che

annunciano l'evento, l'affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio, nonché premi simbolici fino a un valore massimo di 1.000 € per premio e per vincitore;

- b) nel caso di pubblicazioni di sensibilizzazione del grande pubblico, i costi di pubblicazione con qualsiasi mezzo di divulgazione (cartaceo, elettronico, siti web, radio e televisione, ecc.), purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni; sono inoltre ammissibili le spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su regimi di qualità o sui benefici nutrizionali di prodotti agricoli generici.
5. Gli aiuti possono essere concessi in natura o a rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario; i premi simbolici sono versati al prestatore delle azioni promozionali, ad avvenuta rendicontazione della spesa.

ART. 12

Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole

(art. 29 del Regolamento n. 702/2014)

1. Possono essere concessi aiuti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale costituito da paesaggi naturali ed edifici, formalmente riconosciuto come tale dalle autorità competenti.
2. Sono ammissibili i costi degli investimenti in attivi materiali e le opere permanenti.
3. Gli aiuti possono coprire il 100% dei costi ammissibili, con un limite di 10.000 € l'anno per le opere permanenti.
4. Per opere permanenti si intendono le opere realizzate dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori che creano un attivo.

ART. 13

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

(art. 28 del Regolamento n. 702/2014)

1. Possono essere concessi aiuti per la sottoscrizione di polizze assicurative per le perdite derivanti da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e altre avversità atmosferiche, epizootie od organismi nocivi ai vegetali, animali protetti.
2. Gli aiuti possono essere concessi a condizione che non siano limitati ad un'unica compagnia assicurativa o a un unico gruppo assicurativo, o al fatto che la compagnia sia stabilita in Italia e purché non ostacolino il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi.
3. L'assicurazione deve coprire unicamente le perdite derivanti dagli eventi di cui al comma 1 del presente articolo e non deve porre condizioni in merito alla produzione agricola futura.
4. L'intensità dell'aiuto non deve superare il 65% del costo del premio assicurativo, salvo limiti inferiori stabiliti a livello nazionale.

5. Si intende per avversità atmosferiche assimilabili ad una calamità naturale condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

CAPO III

Disposizioni comuni

Art. 14

Presentazione delle istanze

1. Le domande di aiuto devono essere presentate nelle forme e con le modalità stabilite dalla Giunta Camerale Integrata. In particolare ciascuna domanda di agevolazione deve essere redatta dall'impresa utilizzando esclusivamente l'apposito modulo, completo di tutti gli allegati richiesti pena l'irricevibilità della stessa.
2. Non è ammessa la presentazione di un'unica domanda che riguardi più unità produttive. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.
Non è ammessa la presentazione di più domande riconducibili ad uno stesso programma, né è ammessa, nei 6 mesi successivi al completamento dell'investimento finanziato, la presentazione per la medesima unità produttiva, di una nuova domanda relativa ad un ulteriore programma.
Non è ammessa la presentazione di una domanda per un programma di investimento già oggetto di precedente richiesta accolta dal Fondo Gorizia e revocata in quanto non portata a conclusione.
3. Le domande devono essere presentate alla Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia - Ufficio Fondo Gorizia mediante posta elettronica certificata (PEC).

ART. 15

Istruttoria delle istanze

1. La Giunta Camerale Integrata delibera sulle domande di aiuto previa apposita istruttoria espletata dal servizio del Fondo Gorizia presso la CCIAA.
2. L'istruttoria tende a verificare la compatibilità delle richieste con le disposizioni e le finalità della L. 700/75 e dalle presenti norme di attuazione. Valuta altresì la validità del programma di investimento sia sotto il profilo produttivo che di quello della solidità finanziaria dell'impresa intesa come reale capacità di far fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti.
3. In sede di istruttoria il servizio del Fondo Gorizia può richiedere l'autorizzazione alla Giunta Camerale Integrata, per motivati casi specifici, di avvalersi di pareri tecnici espressi da esperti.
4. Entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza il responsabile del procedimento provvede a richiedere eventuale ulteriore

documentazione che l'impresa deve trasmettere entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena decadenza della validità della domanda.

5. Il procedimento di concessione, a seguito dell'istruttoria dell'istanza, si conclude con un provvedimento della Giunta Camerale Integrata che delibera, motivandola, la concessione o la non concessione dell'aiuto richiesto. La Giunta Camerale Integrata può delegare al Segretario Generale della Camera di Commercio l'emissione dei provvedimenti di concessione.
6. In caso di agevolazioni concesse nella forma della sovvenzione alle imprese, il rapporto che nasce tra il Fondo Gorizia e il beneficiario sarà regolato dalla stipula di apposita convenzione con la C.C.I.A.A. che preveda i costi globali dell'iniziativa ammessa a contributo, le modalità e i tempi di realizzazione ed i tempi di erogazione del contributo nonché la presentazione obbligatoria di una perizia giurata comprovante gli investimenti effettuati. La convenzione potrà inoltre prevedere la prestazione di idonee garanzie a favore dell'Ente erogante per l'adempimento dell'obbligo di realizzazione dell'iniziativa programmata e, per l'ipotesi di decadenza dal contributo in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa, per l'adempimento dell'obbligo di restituzione della parte del contributo già eventualmente riscossa.
La convenzione dovrà essere firmata e sarà registrata in caso d'uso.
7. Il procedimento di liquidazione dei prestiti concessi, espletata l'istruttoria da parte del servizio Fondo Gorizia della Camera di Commercio, si conclude con un provvedimento del Segretario Generale della Camera di Commercio.
8. Il procedimento di liquidazione delle sovvenzioni concesse, espletata l'istruttoria da parte del servizio Fondo Gorizia della Camera di Commercio, si conclude con un provvedimento del Segretario Generale della Camera di Commercio, anche nel caso in cui l'investimento risulti ridotto, quando tale riduzione della liquidazione non sia superiore al 5%.

ART. 16

Condizioni e modalità di erogazione degli aiuti

1. Nel caso di agevolazioni erogate nella forma della sovvenzione:
 - a) l'erogazione dell'acconto, (50% del contributo concesso) potrà avvenire dopo che sarà stato realizzato il 30% degli investimenti effettivi, su presentazione della seguente documentazione:
 - lettera di richiesta di liquidazione;
 - originale e fotocopia fatture delle spese sostenute con elenco delle stesse;
 - perizia asseverata dal Tribunale o da altri enti preposti redatta sulla base del facsimile preposto;
 - scheda di liquidazione
 - b) l'erogazione del saldo della sovvenzione potrà avvenire a conclusione dell'iniziativa e su presentazione della seguente documentazione:
 - lettera di richiesta di liquidazione;
 - originale e fotocopia delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute, suddivise per cespiti in analogia a quanto indicato nel piano finanziario relativo all'investimento programmato.
 - elenco delle fatture;

- perizia asseverata dal Tribunale o da altri enti preposti redatta sulla base del facsimile predisposto;
 - fotocopia completa delle polizze di assicurazione dei beni oggetto dell'iniziativa (o dell'intera azienda);
 - scheda di liquidazione.
2. Ogni variazione al programma originario successiva alla concessione dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio Fondo Gorizia per consentire le valutazioni del caso.
3. Nel caso di agevolazioni erogate nella forma del prestito a tasso agevolato, i prestiti vengono erogati, a scelta dell'impresa, secondo una delle due modalità seguenti:
- a) in unica soluzione a completamento dell'iniziativa. Al fine di documentare la spesa effettuata per la realizzazione del programma di investimento per il quale è stata concessa l'agevolazione, l'impresa dovrà produrre:
- lettera di richiesta liquidazione;
 - originali delle fatture relative alle spese sostenute;
 - originali dei contratti (rogiti) pertinenti l'acquisto di immobili;
 - copie semplici delle fatture presentate;
 - elenco dettagliato delle fatture presentate;
 - relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato attestante i lavori di costruzione - ristrutturazione di immobili;
 - scheda di liquidazione.
- b) al momento della concessione nella misura e nei tempi deliberati dalla Giunta Camerale Integrata. L'impresa dovrà produrre:
- lettera di richiesta liquidazione;
 - scheda di liquidazione;
 - atto fidejussorio rilasciato da una Banca o da una Assicurazione con i requisiti indicati dall'Ufficio, a garanzia della restituzione delle rate e per ogni ulteriore adempimento previsto. L'atto fidejussorio potrà essere eventualmente controgarantito dal CONFIDI.
- A conclusione dell'investimento l'impresa deve presentare la seguente documentazione, pena revoca dell'agevolazione concessa e restituzione della somma percepita maggiorata degli interessi di legge:
- originali delle fatture relative alle spese sostenute;
 - originali dei contratti (rogiti) pertinenti l'acquisto di immobili;
 - copie semplici delle fatture presentate;
 - elenco dettagliato delle fatture presentate;
 - relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato attestante i lavori di costruzione - ristrutturazione di immobili.
- Qualora le spese sostenute risultino inferiori a quelle previste in domanda e, quindi, il prestito spettante risulti inferiore a quello erogato, l'impresa dovrà restituire la somma eccedente maggiorata degli interessi legali.
4. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di:
- dare ogni informazione che la Camera richieda in ordine all'investimento da realizzare e agli obiettivi da raggiungere;
 - non mutare la propria attività senza il consenso scritto del Fondo, come pure, senza tal consenso, non trasferire il complesso industriale ed amministrativo dell'azienda;

- non cedere la proprietà o il godimento dei beni acquistati o costruiti con il prestito, non cedere la proprietà o il godimento della propria azienda o di parte della stessa sostenuta finanziariamente dal Fondo Gorizia, pena la revoca del prestito residuo;
- restituire il prestito in rate semestrali nel rispetto del piano di ammortamento redatto dall'Ufficio in ossequio ai termini fissati dai bandi di finanziamento;
- prestare atto fidejussorio rilasciato da una Banca o da una Assicurazione con i requisiti indicati dall'Ufficio, a garanzia della restituzione delle rate e per ogni ulteriore adempimento previsto, l'atto fidejussorio potrà essere eventualmente controgarantito dal CONFIDI;
- restituire il residuo del prestito erogato entro 30 giorni dalla data di eventuale revoca dello stesso.

ART. 17

Termini per la realizzazione dei progetti

1. I programmi finanziati devono essere ultimati entro e non oltre 48 mesi dalla data della relativa delibera di concessione delle agevolazioni pena la revoca della sovvenzione o del prestito agevolato.
2. La Giunta Camerale Integrata potrà concedere proroghe ai tempi di esecuzione, motivate da eccezionali cause di forza maggiore, per un periodo non superiore a sei mesi. La richiesta di proroga dovrà essere presentata in data anteriore a quella della scadenza di realizzazione dell'investimento.
3. La mancata o parziale realizzazione dell'iniziativa non funzionale sul piano operativo comporterà la decadenza del contributo e l'obbligo della restituzione della parte eventualmente già riscossa.

ART. 18

Controlli e verifiche

1. Il controllo sul regolare adempimento, da parte dei destinatari dei contributi, degli obblighi imposti dalla legge, dal regolamento e dalle presenti norme di attuazione è effettuato dalla Guardia di Finanza in applicazione del "Protocollo d'intesa" approvato con deliberazione n. 62/F.G. dd. 21.04.2004 e siglato il 02.09.2004.
2. La Camera ha il diritto di eseguire, direttamente o a mezzo di propri incaricati, accessi ed ispezioni alle sedi, principali e secondarie, dei beneficiari ed ha inoltre diritto di prendere visione di tutta la documentazione inerente l'investimento oggetto dell'intervento.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti sono trattati per le finalità riferite al procedimento di concessione ed erogazione di finanziamenti nell'ambito della Legge 26/86, anche mediante strumenti informatici, ai soli fini istruttori.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità, pena l'esclusione dai benefici.
3. Le medesime informazioni possono essere comunicate al soggetto erogatore, nonché alle Amministrazioni Pubbliche ed alle banche convenzionate con la Camera di Commercio direttamente interessate all'attuazione del programma di investimento e diffuse nei casi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. al quale si rinvia.
5. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio - Fondo Gorizia nella persona del Segretario Generale dott. Pierluigi Medeot che è anche responsabile per la parte automatizzata.

Art. 20

Disposizioni finali

1. La Camera di Commercio di Gorizia provvederà a trasmettere alla Commissione europea, almeno 10 giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, una sintesi del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento n. 702/2014.
2. La Camera di Commercio di Gorizia garantirà l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 9 del regolamento n. 702/2014.

Art. 21

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito dell'invio da parte della Commissione del numero di dossier ex art. 9.1 del regolamento 702/2014. Esso sarà pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Gorizia (www.go.camcom.it).

Gli aiuti da esso disciplinati potranno essere concessi fino al 30 giugno 2021.

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DI PMI (Allegato I al Regolamento n. 702/2014)

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
 - a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1250000 euro;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5000 abitanti.

3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera "mercato contiguo" il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constatata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5 *Gli effettivi*

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6 *Determinazione dei dati dell'impresa*

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

ALLEGATO II

***Dichiarazione relativa agli aiuti illegali e incompatibili
(art.1, par.5, a) del Regolamento n. 702/2014)***

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)**

Il/la sottoscritto/a _____ nato a
_____ il _____ titolare/legale rappresentante
dell'impresa/consorzio

con sede legale in _____ partita Iva

*consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
nel caso di dichiarazioni non veritiere*

D I C H I A R A

- a) di non aver ricevuto dall'autorità nazionale competente un'ingiunzione di recupero di aiuti di Stato precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea
oppure
b) di avere rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad un'ingiunzione di recupero ricevuta dall'autorità nazionale competente.

Luogo e data _____

Il dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ed è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata all'ufficio competente, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Riservata all'Ufficio

Consegnata personalmente all'ufficio

*Il Funzionario
(per attestazione dell'identità)*

il.....

.....